

**DELIBERA N. 250/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEBARI SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TELEBARI)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A) E
ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 4
DELLA DELIBERA 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Puglia n 27 il 29 febbraio 2000;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTA la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia che tra l'altro disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari e individua le ulteriori materie oggetto della delega tra cui l'attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali;

VISTO l'atto CONT n. 02-2012 del Corecom Puglia, notificato il 25 maggio 2012 alla società TELEBARI SRL, con sede legale presso la strada privata lottizzazione Vigna Laura snc, Bari, esercente l'emittente televisiva locale *Telebari*, con cui è stato contestato l'inserimento di pubblicità non segnalata nel programma *In spiaggia-Dialoghi al sole* trasmesso il 28 agosto 2011 dalle ore 23.03.59 alle ore 23.08.35, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

VISTE le memorie giustificative pervenute il 26 giugno 2012 e l'audizione del 25 luglio 2012 nella quale i rappresentanti della società hanno evidenziato che il programma oggetto di contestazione, della durata media di circa 50 minuti, è un contenitore informativo realizzato ogni settimana in una ambientazione diversa, nel quale vengono invitati a partecipare 6-8 ospiti che illustrano e dibattono vari argomenti di cultura, sport,

spettacolo ecc. Il programma, in ciascuna puntata, inizia con l'intervista al rappresentante della struttura ospitante in cui viene realizzata la ripresa televisiva. Viene descritta la "location" inquadrando un luogo aperto, dando indicazioni sulla sua posizione geografica e fornendo l'esatta ubicazione e l'attività che vi si svolge. Queste informazioni sono necessarie per identificare correttamente la struttura, in quanto l'intervista è effettuata dalla conduttrice senza inquadrature di insegne, marchi, loghi che permettano al telespettatore di identificare o riconoscere la struttura, sia essa alberghiera, termale o enogastronomica. A riprova di ciò la società fornisce la registrazione di precedenti puntate della stessa trasmissione televisiva ambientate alle piscine comunali e al lido Massimi di S. Girolamo a Bari. L'impostazione del programma è analoga ad altre trasmissioni che, prodotte al di fuori degli studi televisivi, informano sul luogo in cui vengono registrate, inquadrano il paesaggio e descrivono le attività che vi vengono svolte. In particolare nella puntata oggetto della contestazione, la cui durata è stata di 48 minuti, solo 4 minuti sono stati dedicati alla descrizione del *Resort Terra Nobile di Bari*, dotato di spa, hotel, piscina e ristorante, il tutto senza particolare enfasi da parte dell'intervistatrice e senza insistenza o ingiustificata reiterazione delle informazioni da parte del rappresentante della struttura stessa. L'emittente ribadisce l'inesistenza di elementi gravi, precisi e concordanti caratterizzanti i casi di pubblicità occulta. Relativamente ai criteri che il giudice amministrativo ha individuato ai fini della natura redazionale o promozionale del messaggio:

1) la necessità scenografica con l'esibizione del prodotto: il programma è stato registrato al di fuori degli studi televisivi e, quindi, la presentazione del luogo dove gli ospiti vengono intrattenuti e la descrizione del posto in cui è ambientata la puntata è stata necessaria per la sua contestualizzazione;

2) il criterio relativo alla strumentalità dell'esibizione: la durata breve, solo 4 minuti impiegati per la descrizione della struttura e delle attività che vi si svolgono, precludono di ritenere che il messaggio abbia voluto perseguire uno scopo diverso da quello redazionale. La natura del servizio all'interno del programma è strettamente connaturata alla descrizione di strutture e servizi caratterizzanti il territorio regionale presentati e descritti dalle persone intervistate, senza però che questi li reclamizzino o li pubblicizzino o invitino all'acquisto;

RILEVATO che il Corecom Puglia, con propria nota del 21 settembre 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 36 bis, comma 1, lettera a) (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive*

occulte>; all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) <La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali> e che all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...> che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita> e all'articolo 3, comma 4, delibera 538/01/CSP < I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.>

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni pervenute dalla società TELEBARI SRL, esercente l'emittente televisiva *Telebari*, ribadite in sede di audizione in quanto, a una più approfondita valutazione della fattispecie e ad esito della visione della registrazione del programma è risultato che la natura informativa è preminente su quella promozionale e la descrizione delle attività della struttura ricettiva non è associata all'invito all'acquisto;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Puglia per la comminazione della sanzione amministrativa relativa all'inserimento di pubblicità non segnalata nel programma oggetto di contestazione perché l'informazione è preminente rispetto alla presentazione del prodotto/servizio e alla sua pubblicizzazione in quanto il telespettatore non viene mai invitato all'acquisto;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM PUGLIA nei confronti della Società TELEBARI SRL, con sede legale in strada privata lottizzazione Vigna Laura snc, Bari , esercente l'emittente televisiva locale *Telebari* , per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Antonio Perrucci